

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI NELL'AMBITO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

**TRA**

**UNICAMILLUS – SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES (di seguito Unicamillus, Università, Ateneo), con sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n.8, 00131, C.F. 97962900581, P.Iva 15031161001, legalmente rappresentata dal Rettore Giovan Crisostomo Profita, nato ad Acquaviva Platani( CL) il 13.08.1960, a favore della Dott.ssa Claudia Cardia, Dirigente Medico di Psichiatria presso il CSM di Cagliari**

**E**

**L' Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n.7 del Sulcis, con sede legale in via Dalmazia , n. 83 - 09013 (SU), C.F./P.IVA 03990310926, nella persona del suo Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Campus , ivi domiciliata per la sua carica;**

di seguito nominate singolarmente la “**Parte**” o collettivamente le “**Parti**”

**PREMESSA**

- a) Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421 e, in particolare, l'art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
- b) Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- c) Visto il D.M. 4 febbraio 2015, n. 68, “Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
- d) Visto il D.M. 20 aprile 2015, n. 48, “Regolamento concernente le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina”;
- e) Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
  - f) Preso atto che il Rettore della UNICAMILLUS Dott. Giovan Crisostamo Profita, ha accettato la richiesta di tirocinio della Dott.ssa Claudia Cardia, iscritta al Master di II Livello di Medicina delle Dipendenze, autorizzando la stessa a svolgere, dal mese di luglio 2022 al mese di dicembre 2022, un periodo di formazione specialistica presso il SERD di Carbonia, Viale Trento 24 – 09013 Carbonia
- g) Considerato che l'Ente Ospitante dichiara di non far parte delle reti formative di altri Atenei o di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;

- h) Considerato che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

**TUTTO CIO' PREMESSO,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente.

**Art. 2 – Oggetto**

È interesse della "UNICAMILLUS ROMA" ottenere che i propri Specializzandi possano completare la loro formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il loro percorso professionale. A tal fine, l'Ente Ospitante si impegna ad accogliere presso la propria struttura la **Dott.ssa Claudia Cardia** nata a Cagliari il 03-09-1978, iscritta al Master di II Livello di Medicina delle Dipendenze anno accademico 2022-2023, di seguito la "**Tirocinante**", garantendo l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal

- **Programma formativo** definito dal Consiglio della Scuola :  
elaborare e collaudare un protocollo di intesa tra il Servizio delle Dipendenze di Carbonia e la Neuropsichiatria Infantile di Carbonia per una presa in carico congiunta dei Minori a rischio per uso di sostanze;
- **Piano delle attività formative** del periodo di formazione:  
sviluppare conoscenze,abilità e competenze nelle attività di tipo ambulatoriale , nelle attività di consulenza presso altri servizi e nelle attività di Ricerca – SERD Carbonia;
- **Modalità di supervisione e di valutazione** delle attività formative (a cura del Tutor Dott. Raffaele Pittau)

**Art. 3 – Durata**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà dalla data di sottoscrizione (durata prevista 3 anni per 750 ore complessive) e sarà automaticamente rinnovata alla scadenza per ulteriori 2 (due) anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi tramite PEC,con preavviso di almeno 30 giorni. Essendo la tirocinante dipendente del SSR ,può svolgere metà delle ore di tirocinio previste (Regolamento di cui alla Delibera n.509 del 07-07-2021) durante l'attività di servizio che, nello specifico, si occupa appunto di pazienti con disturbo psichico in comorbilità con un disturbo da uso di sostanze. Tale impegno è continuativo dal 2013 al 2019 presso il Servizio delle Dipendenze di Carbonia e attualmente presso il CSM della ASL di Cagliari. Considerando tutti questi aspetti il tirocinio formativo conterà in 60 (sessanta) ore da svolgersi presso il Servizio delle Dipendenze di Carbonia. L'attività di tirocinio avrà pertanto inizio a seguito del perfezionamento della stipula della presente, che ha validità sino alla fine del periodo di tirocinio ed è eventualmente rinnovabile.

**Art. 4 – Strutture**

L'Ente Ospitante consente la frequenza e rende disponibili le strutture, il personale e le attrezzature per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente. Il Tirocinante frequenterà la predetta struttura negli orari e nelle modalità concordati con il Direttore della struttura.

### **Art. 5 – Programma Formativo**

Nel rispetto della alternanza tra l'attività pratica e quella teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specializzando in formazione svolgerà le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della Struttura di destinazione, mediante la stesura del Progetto Formativo dichiarato nel presente schema di Convenzione. A tal fine, appositi tutor aziendali individuati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa guideranno il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività mediche dell'Ente Ospitante. La graduale assunzione di compiti assistenziali con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell'Ente Ospitante sulla base del programma formativo personale. Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del Progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

### **Art. 6 – Natura Giuridica**

L'attività formativa professionalizzante e tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna remunerazione. La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

### **Art. 7 – Monitoraggio e Verifica dell'Attività di Tirocinio**

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è monitorata e verificata dal Direttore della Struttura di destinazione e dal Tutor Aziendale incaricato che affiancherà il Tirocinante durante tutto il suo percorso formativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione dei medici in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti di monitoraggio e verifica periodica di tale attività.

### **Art. 8 – Accertamento della Frequenza**

L'accertamento della regolare presenza del Tirocinante presso le strutture dell'Ente Ospitante, è affidato al Tutor Aziendale, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti. Le presenze saranno registrate su apposito registro, firmato sia dal medico in formazione sia dal tutor aziendale assegnato.

### **Art. 9 – Coperture Assicurative**

La copertura assicurativa è a carico del Tirocinante per tutta la durata del tirocinio.

### **Art. 10 – Sorveglianza Sanitaria**

Il Soggetto Promotore assolve alle previsioni dell'articolo 46 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità dei medici in formazione specialistica alle mansioni di tirocinante/assistente in formazione.

### **Art. 11 – Obblighi in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori**

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell'Ente Ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo l'Ente Ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente Ospitante stesso. Il Tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Ente Ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

### **Art. 12 – Doveri dei Medici in Formazione Specialistica**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor Aziendale della Struttura Ospitante;
- osservare le regole di comportamento previste dai Regolamenti Aziendali;
- frequentare le strutture dell'Ente Ospitante, così come previste nel progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo la conclusione del tirocinio, il segreto professionale in ordine a dati o informazioni riservate delle quali siano venuti a conoscenza durante il periodo di tirocinio;

### **Art. 13 – Obblighi di Condotta**

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.

### **Art. 14 – Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali**

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell'Ente Ospitante dei dati personali del medico in formazione specialistica, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. Il conferimento dei dati del Tirocinante è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

### **Art. 15 – Controversie**

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

### **Art. 16 – Imposta di bollo e registrazione**

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4- tariffa parte 2 DPR n.131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

### **Art. 17 – Norma Finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

#### **Per il Soggetto Promotore**

Il Rettore dell'Università Unicamillus  
Dott. Giovan Crisostamo Profita

Timbro e Firma

#### **Per l'Ente Ospitante**

Il Direttore Generale della ASL7 del Sulcis  
Dott.ssa Giuliana Campus

Timbro e Firma